# REGOLAMENTO (CEE) N. 1260/89 DELLA COMMISSIONE

**dell'8 maggio 1989**

**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [1], relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 20/89 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddisivioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonne 3;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1989.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 4 del 6. 1. 1989, pag. 19.

*ALLEGATO*

| Descrizione della merce | Classificazione Codice NC | Motivazioni |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Prodotto avente l'aspetto di una cera molle e bianca. È costituito da un miscuglio di idrocarburi alfa-olefinici con numero pari di atomi di carbonio (da 18 a 26), i cui costituenti principali hanno 20 e 22 atomi di carbonio (80 % o più in peso) | 2712 90 90 | La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, e dal testo dei codici NC 2712 e 2712 90 90.<br>Si tratta di un prodotto simile a quelli previsti dalla seconda parte del testo del codice NC 2712. |
| [4.4'-bis (1,1,3,3-tetrametilbutil) -2,2'-thiodifenolato-0,0',S] (butilamina) nickel (II). | 2930 90 90 | La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 6 del capitolo 29 e dal testo dei codici NC 2930 e 2930 90 90. |
| Soluzione in un solvente organico volatile (25 % in peso circa) di un derivato dalla triazina (75 % in peso circa) ottenuto per riarrangiamento polimerico di esametilene-diisocianato (HMDI), in cui i gruppi di isocianato liberi sono protetti | 3911 90 90 | La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'intepretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 3 e) del capitolo 39, e dal testo dei codici NC 3911 e 3911 90 90.<br>Il prodotto in questione ha il carattere di un polimero, ma si considera come un prepolimero. |